

890/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. 907/2013
Cron. 26.27
Rep. 890
Ud.Disc. 6-11-13
Decisa 20.11.2013
Minuta 22/11/2013
Depos. 29 1667 2013

La Corte di Appello di Ancona, composta dai Magistrati:

FORMICONI DR. STEFANO
ERCOLI DR. MARIA IDA
GIANFELICE ANNALISA

PRESIDENTE
CONSIGLIERE Rel.
CONSIGLIERE

IL CASO.it

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello promossa con reclamo depositato in data 22/07/2013 (notif. 6/9/2013) ed iscritta al n. 907/2013 r.g.

DA

C.G. [redacted] con sede in [redacted]
[redacted] 64 (P.I. 02431870415), in persona del liquidatore pro tempore [redacted],
rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] ed elettivamente domiciliato presso la
cancelleria civile della Corte di Appello di Ancona, per delega a margine del reclamo;

- Reclamante -

Firmato Da: DIONEDI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CIA2 SpA In: 01200



NEI CONFRONTI DI

CETO CREDITARIO,

- non costituito in giudizio -

~~Il sottoscritto [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Claudio
Lotti, con sede legale in Roma (an. Michele) S.P. 156 Montecitorio Km. 50.900, P.I.
017/5100598, rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] Roma ed elettronicamente
dal figlio [redacted] via [redacted] 114 [redacted] certificata
luigiparenti@ordineavvocatoroma.org), per delega a margine della memoria di costituzione.~~

- Reclamata -

Con l'intervento del P.G.

Causa posta in decisione nell'udienza del 06/11/2013.

Oggetto: reclamo ex art. 160 L. Fallimentare.

CONCLUSIONI

Il Proc. della Reclamante ha concluso come da reclamo.

Il Proc. della Reclamata ha concluso come da comparsa di costituzione.

Il P.G. si pronuncia per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data m. ~~23.07.2013~~ ha proposto reclamo avverso il decreto adottato dal Tribunale di Pesaro in data 10.07.2013, comunicato li 11.07.2013, di rigetto della proposta di concordato preventivo con cessione dei beni avanzata in data 10.10.2012, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall, e del successivo deposito dei documenti effettuato in data 10.12.2012.

La società reclamante ha dedotto l'erronea applicazione da parte del Tribunale di Pesaro dei principi enunciati in materia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia del 23 gennaio 2013 n. 1521 in quanto la valutazione in ordine alla fattibilità giuridica non sarebbe stata effettuata in relazione alla proposta bensì facendo riferimento al comportamento della società ~~XXXXXX~~ S.r.l., affittuaria dell'azienda, ed alla sua pretesa di portare in compensazione alcuni asseriti crediti, dalla quale sarebbe derivata la violazione della *par condicio creditorum* tanto da doversi escludere la fattibilità giuridica.

Secondo la prospettazione dell'appellante le pretese del terzo non potrebbero in nessun caso riflettersi sulla fattibilità giuridica in quanto non ricomprese nella proposta ed atteso che il comportamento dell'affittuaria non poteva assumere in alcun modo efficacia determinante sulla causa del concordato poiché quest'ultima si realizza nell'ambito dell'accordo tra il debitore ed i creditori attraverso lo scambio di consensi in ordine alla proposta avanzata dal primo ed accettata dai secondi in sede di adunanza. Le ripercussioni della pretesa del terzo non potevano, secondo l'assunto della reclamante, riflettersi sul sinallagma genetico del contratto, bensì eventualmente assumere rilievo sotto il profilo dell'adempimento del concordato e della sua eventuale risoluzione.



Con il provvedimento oggetto di reclamo il Tribunale di Pesaro ha proceduto alla valutazione della fattibilità giuridica della proposta, ritenendo l'evidenza della ... contrarietà del piano a norme giuridiche prevedendo, secondo il comportamento tenuto dalla stessa debitrice, il pagamento in favore dell'affittuaria dei debiti anteriori alla domanda che la stessa affittuaria ha pagato per conto della debitrice ... con conseguente violazione della *par condicio creditorum*, ma anche della fattibilità economica giungendo ad affermare la manifesta inidoneità della proposta a soddisfare anche solo parzialmente i creditori chirografari poiché: a) la proposta prevede che dal magazzino venga ricavata la somma di oltre euro 2.170.000,00 attraverso il contratto estimatorio con la società affittuaria; b) la società affittuaria ha già acquistato merce del magazzino per oltre 854 mila euro, risultando completamente inadempiente al pagamento e pretendendo anzi - come detto - di portare integralmente in compensazione parziale quanto pagato ai fornitori per conto della debitrice.

Il provvedimento reclamato è stato, dunque, fondato su entrambi gli aspetti sopra indicati: non fattibilità giuridica e incapacità di soddisfare i creditori chirografari

Poiché nessun motivo è stato sollevato quanto alla valutazione riguardante il profilo economico, posto che la società reclamante si è limitata a richiamare al riguardo il principio di diritto affermato sul tema dalla Suprema Corte con la richiamata sentenza 23.01.2013 n. 1521 senza dedurre specifiche censure e doglianze e ed in mancanza di qualsiasi concreto riferimento (sotto tale aspetto) alla procedura in esame, può prescindersi dalla valutazione dei motivi sollevati in relazione alla fattibilità giuridica sulla base del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui *ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente*



sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 03.11.2011 n. 22753).

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del reclamo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, sul reclamo ex art. 160 L. Fall proposto dalla [redacted], in liquidazione, ne dichiara l'inammissibilità.

Condanna la reclamante a rifondere, in favore della reclamata [redacted] le spese del procedimento liquidate in euro per 900,00 per la fase di studio, euro 450,00 per la fase introduttiva ed euro 1.100,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.

Ancona, così deciso il 20.11.2013

Il Consigliere est.

Dott.ssa Maria Ercoli

Il Presidente

Dott. Stefano Formiconi

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Daniela Diomedì)

CORTE APPELLO ANCONA
SEZIONE CIVILE
OGGI: 29 NOV. 2013
VISTO: DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Daniela Diomedì)

3